

COMUNE DI CANOSA



Provincia BT

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/04/2021

Indice

- art.1 Oggetto
- art.2 Disposizioni generali
- art.3 Presupposto del canone
- art.4 Soggetto passivo
- art.5 Commercio su aree pubbliche
- art.6 Rilascio dell'autorizzazione
- art.7 Criteri per la determinazione della tariffa
- art.8 Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici
- art.9 Determinazione delle tariffe annuali
- art.10 Determinazione delle tariffe giornaliere
- art.11 Determinazione del canone
- art.12 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
- art.13 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
- art.14 Occupazione per commercio itinerante
- art.15 Modalità e termini per il pagamento del canone
- art.16 Accertamenti - Recupero canone
- art.17 Sanzioni e indennità
- art.18 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- art.19 Sospensione dell'attività' di vendita
- art.20 Autotutela
- art.21 Riscossione coattiva
- art.22 Rimborsi e compensazioni
- art.23 Funzionario responsabile
- art.24 Regime transitorio
- art.25 Disposizioni finali

All.to "A" - DETERMINAZIONE DELLE TARFFE ORDINARIE PER UNICA CATEGORIA

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Canosa di Puglia (BT).
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato del comune (superiore a 10.000 abitanti) individuabile a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del Dlgs 446/97 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della già citata legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 denominata Tarig.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento del "Piano del Commercio su aree pubbliche – Regolamenti di Mercati e Fiere" approvato con delibera di C.C. n. 41 del 26/09/2008, e ss.mm.ii.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento del "Piano del Commercio su aree pubbliche – Regolamenti di Mercati e Fiere" approvato con delibera di C.C. n. 41 del 26/09/2008, e ss.mm.ii. ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il Comune di Canosa di Puglia, sulla base della popolazione residente alla data del penultimo anno precedente a quello in corso quale risultante dai dati pubblicati annualmente dall'ISTAT, appartiene alla classe quarta (popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti).

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è definita in un'unica categoria come riportato nell'allegato "A" del presente Regolamento.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in ragione dell'unica categoria e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in un'unica categoria viaria precitata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore o fasce orarie, fino a un massimo di 9 in relazione all'orario effettivo compreso nella fascia di ore prevista ed in ragione della effettiva superficie occupata.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento del “Piano del Commercio su aree pubbliche – Regolamenti di Mercati e Fiere” approvato con delibera di C.C. n. 41 del 26/09/2008, e ss.mm.ii.

Articolo 13 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento “Piano del Commercio su aree pubbliche – Regolamenti di Mercati e Fiere” approvato con delibera di C.C. n. 41 del 26/09/2008, e ss.mm.ii.

Articolo 14 Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento “Piano del Commercio su aree pubbliche – Regolamenti di Mercati e Fiere” approvato con delibera di C.C. n. 41 del 26/09/2008, e ss.mm.ii.

Articolo 15 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice ovvero, mediante strumenti elettronici consentiti dalla legge.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi euro 300,00 sarà concessa, in base a motivata richiesta dell'interessato, la rateizzazione in n. 3 rate di pari importo da corrispondersi la prima all'atto del rilascio della concessione e le restanti rate entro il termine di scadenza della concessione stessa;
3. Per le occupazioni periodiche anche a carattere ricorrente, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti rispettivamente il 31.3 - 30.6 – 30.9.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti due rate scadenti il 30.6 – 30.9, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Nei casi di decorrenza della concessione in periodi intermedi, la rateizzazione deve essere rapportata alle prime scadenze utili. Per le occupazioni decorrenti successivamente alla scadenza dell'ultima rata il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 17 e seguenti considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 16

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Comune o il Concessionario, a cui sia stato affidato il relativo servizio in concessione.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al Comune o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 17

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 ne maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 18

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento “Piano del Commercio su aree pubbliche – Regolamenti di Mercati e Fiere” approvato con delibera di C.C. n. 41 del 26/09/2008, e ss.mm.ii.

Articolo 19

Sospensione dell'attività' di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita secondo quanto stabilito dal Regolamento sul “Piano del Commercio su aree pubbliche – Regolamenti di Mercati e Fiere” approvato con delibera di C.C. n. 41 del 26/09/2008, e ss.mm.ii. e nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 20

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa, al Comune o al Concessionario in caso di affidamento del servizio in concessione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento se ritenuto illegittimo. L'eventuale accoglimento o diniego, del Comune o del Concessionario in caso di affidamento del servizio in concessione, deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 21

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal R.D. 639/1910 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

- Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 22 **Rimborsi e compensazione**

- Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza e, in caso di concessione, secondo quanto previsto nel relativo contratto di affidamento.
- Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune, o al Concessionario in caso di concessione, entro lo stesso termine.
- Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune, o al Concessionario in caso di concessione, a titolo di canone o di penalità o sanzioni. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Articolo 23 **Funzionario responsabile**

- Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.
- Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel relativo contratto di affidamento.

Articolo 24 **Regime transitorio**

- Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
- I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 25 **Disposizioni finali**

- Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°gennaio 2021.

All.to "A"
DETERMINAZIONE DELLE TARFFE
ORDINARIE PER UNICA CATEGORIA

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFE STANDARD PERMANENTE (DI DURATA SUPERIORE ALL'ANNO)

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati in strutture attrezzate coperte, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Categoria unica	€.40,00

2. TARIFFE STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche, di durata fino ad un anno, di suolo e spazi pubblici destinati a mercati, fiere, sagre e manifestazioni di vario genere, istituiti su aree pubbliche aventi durata non superiore ad ore nove, anche se realizzati con strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO
categoria unica	0,70

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture???

TARFFE SPECIFICHE

giornaliera per metro quadrato per occupazioni fino a 7 ore

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA BASE art 842	coefficiente	tariffa	mercato ricorrente rid. 40% art. 843
		fino a 7 ore		
ABBONATO	€ 0,70	0,60	€ 0,42	€ 0,25
SPUNTISTA	€ 0,70	1,50	€ 1,05	€ 0,63
FUORI MERCATO	€ 0,70	0,30	€ 0,21	€ 0,13
FIERE E FESTEGGIAMENTI	€ 0,70	4,00	€ 2,80	€ 1,68
MANIFESTAZIONI EVENTI E SAGRE	€ 0,70	0,60	€ 0,42	€ 0,25

giornaliera per metro quadrato per occupazioni oltre 7 ore

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA BASE art 842	coefficiente	tariffa	mercato ricorrente rid. 40% art. 843
		oltre 7 ore		
ABBONATO	€ 0,70	0,66	€ 0,46	€ 0,28
SPUNTISTA	€ 0,70	1,65	€ 1,16	€ 0,69
FUORI MERCATO	€ 0,70	0,33	€ 0,23	€ 0,14
FIERE E FESTEGGIAMENTI	€ 0,70	5,50	€ 3,85	€ 2,31
MANIFESTAZIONI EVENTI E SAGRE	€ 0,70	0,66	€ 0,46	€ 0,28